

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento portoghese possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁵⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte; che, al fine di evitare eventuali scappatoie a tale disposizione e che, di conseguenza, i quantitativi messi in vendita siano accaparrati da un numero limitato di operatori, occorre prevedere la possibilità di partecipare a tale gara solo per gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento portoghese « Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola », in appresso denomi-

nato « INGA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità del seguente quantitativo di olio d'oliva: 1 300 t di olio d'oliva vergine.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 14 luglio 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'INGA, Rua Padre Antonio Vieira, n. 1, Lisboa, Portugal.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'INGA nella sua sede, Rua Padre Antonio Vieira, n. 1, Lisboa, Portugal, entro e non oltre il 21 luglio 1989, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 150 t.

Articolo 4

L'INGA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 5

Il prezzo minimo di vendita per 100 kg di olio è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 6

L'INGA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'INGA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 340 Esc/100 kg.

Articolo 8

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 430 Esc/100 kg.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
